



COMUNE DI RESUTTANO
Provincia di Caltanissetta



Allegato B

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI IL
COMUNE DI RESUTTANO DETIENE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ART.
20, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 175/2016.**

(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)

RELAZIONE TECNICA

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

L'Art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i., Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), dispone che le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Ai sensi dell’art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e, secondo l’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, i provvedimenti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

A norma dell’art. 20, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all’art. 15 del T.U. e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Qualora l’Amministrazione ometta di adottare l’atto ricognitivo non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società (artt. 20, comma 7 e 24, comma 5 del T.U.).

Ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 i piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- Partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016;
- Società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio:
 - Non superiore a € 500.000,00 per i provvedimenti di ricognizione 2021 (triennio 2018-2021) e 2022 (triennio 2019-2021);
 - Non superiore a un milione di euro a partire dal 2022 sul triennio 2019-2021 (articoli 20, comma 2 lett. d) e 26, comma 12-quinquies del TU);
- Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per tale ipotesi, l’art. 26, comma 12-quater differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del TU (2018-2022);
- Necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregazione di società diverse che svolgono le attività consentite all’art. 4.

Vanno dismesse anche le partecipazioni che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del T.U..

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del T.U. le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il Comune fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente, costituire società o acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall’art. 4, comma 2 del T.U., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione

- delle rete e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) Realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (Art. 4, comma 3 del T.U.).

Inoltre, l'art. 4 predetto prevede:

- Che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 5082014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4, comma 6);
- Che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4, comma 7);
- Che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4, comma 8);
- Infine che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purchè l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4, comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'art. 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'art. 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del T.U., l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- Dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del T.U.;
- Evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- Dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del T.U.: "*L'atto deliberativo (.....) dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*".

Secondo l'art. 26, comma 7 del D. Lgs. n. 175/2016, comunque, "*Sono fatte salve, fino al*

completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997".

Si da atto che con deliberazione di C.C. n. 31 del 29/11/2017, che si richiama, è stata approvata la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.i." e che in precedenza con deliberazione di G.C. n. 18 del 30/03/2015 era stato approvato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

II – Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Resuttano partecipa al capitale delle seguenti società:

A) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

1. ATO AMBIENTE CL 1 S.p.A. in liquidazione;
2. CONSORZIO ATO CL IDRICO;
3. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - SRR Caltanissetta Società consortile per azioni;
4. SO.SVI.MA. s.p.a.;
5. ATI Assemblea Territoriale Idrica Caltanissetta;

B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE

6. S.R.R. Servizi e Impianti, Società *in house* a responsabilità limitata, unipersonale.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Resuttano partecipa alle seguenti forme associative che non sono oggetto del presente piano:

- Gal ISC Madonie, associazione costituita per favorire la partecipazione dei cittadini delle Madonie alle azioni di programmazione pubblica inerenti lo "sviluppo globale" del territorio di competenza ;
- Società Consortile "Le Cinque Valli" coalizione territoriale di comuni, svolge attività, funzioni, servizi ecc. ed eventuali programmi di sviluppo dei comuni facenti parte;
- Servizio integrato di gestione dei rifiuti nell'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) Cinquevalli dell'ATO Ambiente CL 1 S.p.A. in liquidazione, per il coordinamento, l'attuazione e lo svolgimento dei compiti e delle attività connesse all'organizzazione e all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi connessi, secondo quanto previsto dalla L. R. n. 9/2010 e successive modifiche e integrazioni

III – Analisi dell'assetto complessivo delle società alla data del 31/12/2021

A) PARTECIPAZIONE DIRETTE

1. ATO AMBIENTE CL 1 S.P.A.

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Caltanissetta, Via salvo D'acquisto cap. 93100

Codice fiscale: 01665600852

Data atto di costituzione: 31/12/2002

Anno di scadenza: 31/12/2030

Capitale sociale: € 1.000.002,00

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione

Misura della partecipazione del Comune di Resuttano pari al 2,57%

Società a totale partecipazione pubblica che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei

servizi di igiene ambientale nel territorio dell' A.T.O. Società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e s.m.i.

Nel 2010 con la L.R. 9/2010 è stato disciplinato l'organo di governo dell'Autorità d'Ambito Ottimale, determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione dei servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Nel 2013 con L.R. n. 3 del 9.1.2013 è stato sostituito all'art. 19 della L.R. 9/2010, il comma 12 dal seguente "12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite."

L'ATO Ambiente CL1 è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3S.R.R.Caltanissetta – Provincia Nord. Il Commissario liquidatore percepisce un compenso di €. 27.000,00 e l'ultimo bilancio approvato risale al 2012.

Misure di razionalizzazione:

Trattandosi di società in liquidazione non è possibile attuare alcuna ulteriore misura di razionalizzazione.

2. CONSORZIO ATO CL IDRICO

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Caltanissetta via Palmiro Togliatti s.n. - 93100 Caltanissetta

Codice fiscale: 92039930851

Data atto di costituzione:29/08/2002

Misura della partecipazione del Comune di Resuttano pari al 0,82%.

Società a totale partecipazione pubblica locale che organizza il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "ATO CL" provvedendo alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

L'assemblea del Consorzio d'Ambito con la deliberazione n. 8 del 27/09/2004 ha scelto, quale modello gestionale del servizio idrico, l'affidamento in via esclusiva, con il regime giuridico della concessione, della gestione del servizio idrico integrato e della realizzazione dei lavori connessi alla società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A., con sede in CALTANISSETTA (CAP. 93100), in Viale Sicilia, n° 176, a decorrere dal 27/07/2006. Nel 2013 con la L.R. n. 2 del 9.1.2013 è stato avviato il processo di regolazione del servizio idrico integrato. In particolare il comma 4 dell'art. 1, statuisce l'avvio del processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali esistenti, nonché stabilisce, "...Le attuali Autorità d'Ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di commissario liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge." Attualmente è in liquidazione.

Misure di razionalizzazione:

Trattandosi di società in liquidazione non è possibile attuare alcuna ulteriore misura di razionalizzazione.

3. S.R.R. SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI "CALTANISSETTA PROVINCIA NORD"

Forma giuridica: Società consortile per azioni

Sede legale: Caltanissetta, Via Matteotti n. 1 cap. 93100

Codice fiscale – P.IVA : 01897400857

Data atto di costituzione: 22/10/2012

Anno di scadenza: 31/12/2030

Capitale sociale: € 120.000,00

Onere complessivo versato per il 2014: € 540,00 (capitale sociale).

Misura della partecipazione dell'amministrazione € 2.160,00 pari al 1,77%.

Società a totale partecipazione pubblica locale, la cui costituzione è obbligatoria ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., che ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni di regolazione previste dal D.lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Caltanissetta Provincia Nord – individuato con D.A. n. 72 del 30/01/2013.

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti. Si propone, pertanto, il mantenimento dell'attività della società a fronte della natura del servizio reso, essendo attualmente la Società gestore del servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e rifiuti ingombranti. L'attività svolta dalla società è quasi a totale funzione degli enti pubblici che la partecipano e a supporto dello svolgimento di servizi pubblici.

Vi sono n. 3 amministratori che non percepiscono alcun compenso, la struttura è composta da 39 dipendenti e i servizi sono espletati dalla Società in house "SRR - Servizi ed Impianti s.r.l."

Misure di razionalizzazione:

Tenuto conto della quota minoritaria detenuta dall'ente ogni iniziativa finalizzata a contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni, deve essere intrapresa unitamente a tutti i comuni soci.

4. SO.SVI.MA. S.P.A.

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Castellana Sicula, Viale Risorgimento, 13/b cap 90020

Codice fiscale: 04533490829

Numero REA: PA – 202607

Data Iscrizione: 20/10/1997

Data atto di costituzione: 21/05/1997

Società per azioni costituita nel 1997 per la gestione del "Patto Territoriale delle Madonie" si è poi trasformata in Agenzia di sviluppo locale del territorio madonita.

Svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale attraverso una diffusa azione di animazione territoriale ed il ruolo di interlocutore delle imprese presso i soggetti pubblici e privati. Promuove, inoltre, azione di marketing territoriale.

La quota di partecipazione societaria del Comune di Resuttano è del 1,22%.

La quota per l'anno 2022 per i servizi erogati ammonta ad € 4.317,25.

ATTIVITÀ

L' art. 5. comma 1 dello Statuto della Società prevede di: " realizzare studi e ricerche sulle situazioni territoriali, strutturali, infrastrutturali e socio-economiche della realtà siciliana, con particolare riferimento al territorio della Provincia Regionale di Palermo e delle Madonie, al fine anche di elaborare ed attuare progetti integrati d'area, idonei a promuovere uno sviluppo autopropulsivo del sistema endogeno, coerenti con le linee programmatiche provinciali, regionale e sovraregionali".

In linea con quanto previsto dallo Statuto si impegna per la pianificazione e l'organizzazione delle attività, sia di tipo istituzionali che di livello strategico.

La società è impegnata nella realizzazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione di strumenti di programmazione negoziata.

Le iniziative di maggior rilievo nell'interesse dell'ente sono:

APQ Sviluppo Locale;

Capofila mandataria dell'ATS per la gestione del Distretto Turistico Cefalù - Madonie – Himera .

Misure di razionalizzazione:

Tenuto conto delle funzioni che svolge e per i progetti in itinere la società è da ritenersi

indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune e, pertanto, da mantenersi.

Si devono intraprendere, di concerto con tutti gli enti soci, iniziative finalizzate a contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

5. ATI ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA CALTANISSETTA

Forma giuridica: Ente pubblico non economico con personalità giuridica di diritto pubblico

Sede Legale: Via Palmiro Togliatti n. 2/A - 93100 Caltanissetta

Codice Fiscale: 92071100850

Quota di partecipazione del comune è di 0,7281

Data atto di costituzione: 5/12/2019

ATTIVITA'

L'Assemblea Territoriale Idrica Caltanissetta – ATI è istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 e del Decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica utilità. E' ente di governo per l'esercizio delle competenze previste dalle norme vigenti in materia di gestione delle risorse idriche, rappresentativo di tutti i comuni soci appartenenti all'ambito territoriale ottimale di Caltanissetta.

Misure di razionalizzazione:

Tenuto conto della quota minoritaria detenuta dall'ente ogni iniziativa finalizzata a contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni, deve essere intrapresa unitamente a tutti i comuni soci.

B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE

6. S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SOCIETÀ IN *HOUSE* A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Forma giuridica: Società in *house* a responsabilità limitata

Sede legale: Mussomeli (CL), Piazza della Repubblica sn

Codice fiscale – P.IVA : 01995820857

Data atto di costituzione: 14/09/2017

Anno di scadenza: 31/12/2050

Capitale sociale: € 10.000,00

Misura della partecipazione dell'amministrazione 1,77%.

Società a partecipazione indiretta che essendo posseduto dal 100% dall'ATO 3 S.R.R. Caltanissetta Nord trasferisce la medesimo quota di partecipazione pari al 1,77%.

La Società ha per oggetto:

- la realizzazione e/o gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore;
- attività di autotrasporto, anche per conto terzi, al fine di adempiere agli scopi societari;
- gestione di servizi pubblici in quanto strettamente connessi con le attività sopra descritte, ad esempio la gestione dei Centri di Raccolta, la cui gestione associata risponda all'interesse delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, contabili ecc.;
- gestione di attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzazione intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
- derattizzazione, disinfezione e disinfestazione;
- manutenzione del verde pubblico e altri servizi ambientali;
- bonifica dei siti inquinanti;

- produzione di energia.

Il mantenimento di detta partecipazione è obbligatorio in quanto la Società gestisce il servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e rifiuti ingombranti. L'attività svolta dalla società è totalmente dedicata agli enti pubblici appartenenti alla SRR 3 Caltanissetta- Provincia Nord, che la partecipano tramite la stessa SRR, svolgendo di fatto un pubblico servizio obbligatorio per i medesimi enti.

Resuttano, li 13/12/2023

Il Responsabile del Settore
Geom. Antonino Geraci